

# **MERCATINO DI NATALE**

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA OCCASIONALE**

### **Art. 1 - Definizione**

Il mercatino di Natale è una manifestazione promossa dalla Nuova ACAV, con sede in Vigliano Biellese, via Milano n. 234, C.F. 92018000023.

Il mercatino di Natale si svolge nel Comune di Vigliano Biellese, in località Giardini Aldo Moro e Piazza Martiri, l'ultima domenica che precede il giorno di Natale.

### **Art. 2 - Tipologia di manifestazione**

Trattasi di manifestazione natalizia che si svolge in una sola edizione a cadenza annuale.

La manifestazione ha carattere prevalente di vendita occasionale e vede una marginale partecipazione di venditori professionali (commercianti su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani etc.)

E' previsto, altresì, l'esercizio temporaneo della somministrazione.

L'Associazione promotrice conferma al Comune annualmente, con due mesi di anticipo, lo svolgimento della manifestazione: detta conferma costituisce anche richiesta per l'emissione di ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata in località Giardini Aldo Moro e nel parcheggio a fianco di Piazza Martiri dalle ore 6,00 alle ore 20,00 del giorno di svolgimento della manifestazione.

### **Art. 3 – Numero e tipologia di posteggi**

La manifestazione si articola in una sola giornata. Sono individuati n. 100 (cento) posteggi di cui 97 aventi dimensioni pari a mt. 3x2 ciascuno e 3 aventi dimensioni pari a mt. 8x4 ciascuno. Le dimensioni, la destinazione ed ubicazione sono riportate nella planimetria individuata come "ALLEGATO A" che costituisce parte integrante del presente regolamento.

### **Art. 4 – Categorie ammesse**

Le categorie e le quantità ammesse al mercatino di Natale sono le seguenti:

- N. 50 venditori occasionali;
- N. 25 venditori professionali;
- N. 20 associazioni e soggetti no profit
- N. 5 esercenti la somministrazione temporanea

Per ciascuna categoria ammessa, i relativi posteggi sono individuati sulle planimetrie di cui

all'articolo 3), con colori differenti, meglio dettagliati in apposita legenda.

#### **Art. 5 – Adesione alla manifestazione**

I venditori occasionali che intendono partecipare al mercatino di Natale devono presentare l'apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello regionale, che deve essere prodotta al soggetto promotore debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata di copia del documento d'identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Ogni venditore occasionale può richiedere fino ad un massimo di due posteggi limitrofi.

I venditori professionali che intendono partecipare al mercatino di Natale devono presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello individuato come "ALLEGATO B" al presente regolamento che deve essere prodotta al soggetto promotore debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata di copia del documento d'identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, ovvero richiedere autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 11 comma 4) della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, presentando apposita istanza in bollo al Comune di Vigliano Biellese, entro il termine di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, corredata di atto di assenso da parte del soggetto promotore.

Gli operatori professionali esercenti la somministrazione su aree pubbliche che intendono partecipare al mercatino di Natale devono presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello individuato come "ALLEGATO B" al presente regolamento che deve essere prodotta al soggetto promotore debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata di copia del documento d'identità entro il termine di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Gli operatori non professionali che intendono esercitare la somministrazione temporanea nel mercatino devono produrre apposita SCIA al Comune di Vigliano Biellese, anche tramite il portale SUAP, previo assenso del soggetto promotore.

#### **Art. 6 – Assegnazione dei posteggi**

L'assegnazione dei posteggi avverrà in base alla data di presentazione della manifestazione di interesse e sino ad esaurimento dei medesimi.

Qualora i posteggi destinati alle altre categorie, non fossero richiesti entro il termine di cui all'articolo 5), verranno assegnati ai venditori occasionali che abbiano inviato manifestazione di interesse nel termine stabilito. Nel caso in cui non fossero presenti richieste di posteggi di mt. 8x4, i 3 posti potranno essere assegnati ad altri partecipanti anche se necessitano di dimensioni ridotte rispetto a quelle indicate.

L'assegnazione temporanea del posteggio non costituisce priorità acquisita per le edizioni successive.

### **Art. 7 – Orari di svolgimento**

Gli orari di svolgimento sono articolati come segue:

- gli operatori cui è stata comunicata dal soggetto promotore l'assegnazione temporanea di posteggio dovranno trovarsi nell'area del mercatino entro e non oltre le ore 8,00 del giorno di svolgimento;
- l'attività di vendita non potrà essere cessata prima delle ore 17,30;
- i partecipanti dovranno provvedere allo sgombero totale dell'area assegnata temporaneamente entro le ore 18,30.

I venditori occasionali, i rappresentanti delle associazioni e dei soggetti no-profit, gli operatori che effettuano la somministrazione temporanea e i venditori professionali, potranno accedere all'area del mercatino con il proprio automezzo sino in corrispondenza dello stallo di sosta assegnato per lo scarico e successivo carico della merce e delle strutture di appoggio (tavoli, gazebi, sedie, etc.) con le seguenti modalità:

- il veicolo introdotto per lo scarico della merce e delle attrezzature dovrà essere portato fuori dall'area del mercatino entro le ore 9,00;
- il veicolo non potrà essere introdotto nell'area del mercatino per il carico delle merci e delle attrezzature prima delle ore 18,00.

### **Art. 8 - Caratteristiche delle strutture da posizionare negli stalli**

Gli operatori potranno posizionare nel posteggio assegnato la seguente attrezzatura:

- gazebo
- ombrelloni
- tavoli
- panche
- sedie
- attrezzature per la somministrazione
- attrezzature per la preparazione e la conservazione di alimenti e bevande

Le attrezzature utilizzate dovranno essere collocate all'interno del posteggio assegnato.

### **Art. 9 – Costo di partecipazione**

L'Ente promotore fissa in € 15,00 (quindici) il costo di partecipazione al mercatino di Natale per ogni posteggio assegnato a titolo di partecipazione.

#### **Art. 10 – T.O.S.A.P.**

Il pagamento della T.O.S.A.P. è a carico del soggetto organizzatore.

#### **Art. 11 – Modalità di vidimazione dei tesserini e timbratura degli elenchi**

I venditori occasionali che hanno ricevuto conferma dell'assegnazione del posteggio, prima di occuparlo con beni e attrezzature devono esibire agli addetti del soggetto organizzatore i seguenti documenti:

- tesserino per venditori occasionali personale;
- due copie dell'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categorie e numerati, predisposto su base dell'apposito modello regionale;

Gli addetti del soggetto organizzatore provvedono a vidimarli come disposto dall'articolo 11-ter commi 2) e 3) della L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

#### **Art. 12 – Adempimenti durante la vendita occasionale**

I venditori occasionali non possono vendere beni di genere alimentare.

I venditori occasionali devono:

- essere presenti personalmente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino; non è ammessa la sostituzione da parte di altri soggetti;
- esporre il tesserino in modo ben visibile al pubblico ed agli organi di vigilanza;
- conservare presso il posteggio assegnato la copia di pertinenza dell'elenco dei beni posti in vendita e copia della domanda per il rilascio del tesserino, per l'esibizione agli organi di vigilanza;
- esporre il prezzo dei beni posti in vendita in modo chiaro e ben visibile; nel caso di una pluralità di beni omogenei, il prezzo di vendita può essere esposto unitariamente.

#### **Art. 13 – Adempimenti durante la vendita da parte di associazioni e soggetti no profit**

Le associazioni ed i soggetti no profit che partecipano al mercatino di Natale devono tenere presso il posteggio assegnato la documentazione comprovante la finalità della raccolta fondi posta in essere mediante la vendita di beni.

#### **Art. 14 – Adempimenti del soggetto organizzatore**

Il soggetto organizzatore si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di mercatini e svolge le seguenti funzioni delegate nell'ambito della gestione del mercatino di Natale:

- riceve e valuta le manifestazioni di interesse;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione; l'elenco deve riportare almeno le generalità del soggetto ed il codice fiscale;
- comunica ai soggetti ammessi, in forma scritta, l'assegnazione del posteggio;
- provvede alla vidimazione dei tesserini prima che i venditori occasionali occupino il posteggio con beni ed attrezzature;
- all'atto della vidimazione verifica che sia presente il titolare del tesserino; in caso negativo non procede alla vidimazione e non assegna il posteggio;
- provvede alla vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita, esibito in duplice copia, per restituirne una copia all'interessato e trattenere la rimanente per il successivo inoltro all'ufficio comunale preposto;
- predispone elenco dei venditori occasionali che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e ne invia copia all'ufficio comunale preposto con almeno un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto allo svolgimento della manifestazione;
- annota la presenza dei venditori occasionali e gli estremi del relativo tesserino vidimato (numero, data di rilascio, comune di rilascio), per l'inoltro all'ufficio comunale preposto, unitamente alle copie dei beni posti in vendita, a loro volta vidimate, entro il termine di 5 (cinque) giorni successivamente allo svolgimento della manifestazione;
- segnala tempestivamente ogni palese violazione alle norme sulla vendita non occasionale di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo;

### **Art. 15 - Sanzioni**

I venditori occasionali sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11-ter della L.R. 12 novembre 1999, n. 28

### **Art. 16 – Rinvii ad altre norme**

I venditori professionali che partecipano al mercatino di Natale devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa di settore nazionale e regionale nonché del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche per quanto compatibili.

Gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, ancorché temporanea, devono svolgere l'attività nel rispetto della normativa regionale di settore e di pubblica sicurezza.